

ORESTE GREGORIO

## LE COSTITUZIONI REDENTORISTE DEL 1764

## SUMMARIUM

Statu quaestionis praeposito, Constitutionum Redemptoristarum anni 1764 authenticitatem, iuxta fontes generatim ineditos, exponemus in duplici parte, portiores difficultates circa earum validitatem solventes.

In I parte, pertractatis huius tertii Capituli generalis initiis, tempore ac praesentia S. Alfonsi, ad trutinam submittentur diversa iudicia Patrum Landi et Tannoia, qui quamvis sessionibus interfuissent, postea tamen super ipsis diversimode relationem posteris dederunt.

Opere tannoiano in redactione Constitutionum declarato, harum describuntur enucleatim Codices cartacei adhuc superstites, in primis in Archivo nostrae provinciae neapolitanae conservati.

In II parte, praedictarum Constitutionum probabitur validitas ex praxi Capitulorum generalium sequentium necnon et traditione assidua Rectorum Maiorum, qui in propriis consultationibus, in canonicis visitationibus ac in epistolis encyclicis illas prae oculis habuerunt, atque, occasione arrepta, earum obligationem aperte statuerunt.

Conclusio vertitur circa originem alfonsianam Constitutionum et circa Capituli generalis an. 1764 legitimitatem prout Patres Capitulares ab an. 1855 ad 1921 officialiter absque errore substantiali recognoverunt.

O. G.

## INTRODUZIONE

Non pare un'esagerazione considerare il Capitolo generale tenuto a Paganì nel 1764 dai Missionari Redentoristi come uno dei fatti piú salienti della loro vita bicentenaria. Sotto la presidenza del fondatore S. Alfonso venne in esso raccolto il frutto migliore delle assemblee precedenti (1743-1755) e precisati o rielaborati usi ed insegnamenti tradizionali, furono poste le basi del futuro progresso realizzato in mezzo alle fastidiose tempeste sollevate dal regalismo.

Oggi si riconosce quasi universalmente che le Costituzioni del 1764 formano la sostanza del nostro codice religioso in vigore del Capitolo romano del 1855, ratificato nel 1857 con decreto pontificio (1).

Intorno all'argomento non esiste però una letteratura sviluppata: appena rare pubblicazioni ne hanno trattato incidentalmente e in modo frammentario. È mancato uno studio organico che, spiegando talune difficoltà inerenti, trasmesse sovente in una forma stereotipata, ne ampliasse il panorama storico.

I documenti talora contrastanti e spesso citati unilateralmente hanno causato opinioni private fluttuanti intorno allo svolgimento del Capitolo del 1764, gettando ombre sopra la obbligatorietà delle Costituzioni dal medesimo sancite legittimamente.

Il P. Francesco de Paola (1737-1814) l'indomani del Regolamento regio (1780) spinto da personali criterii riformisti relegò in un angolo le predette Costituzioni (2).

Nel secolo seguente il P. Giovanni Pilat le ritenne « apocrife », supponendo che S. Alfonso non le avesse sottoscritte (3).

Di recente un articolista, muovendosi sopra una linea negativa, si è mostrato assai perplesso circa la loro validità (4).

Gradualmente signaleremo le altre obiezioni avanzate spesso per imperizia della filologia o della prassi giuridica settecentesca.

Non è quindi inopportuno il tentativo di rischiarare un punto così notevole, che ha giovato efficacemente a fissare la fisionomia caratteristica dei Redentoristi nella spiritualità e nell'apostolato.

Il P. Smetana, viennese, terzo vicario generale della Congregazione transalpina (1802-1871), quantunque piú giurista che storico, è certamente un'eco non trascurabile del primo e travagliato ottocento, essendo vissuto nella cerchia degli immediati discepoli di S. Clemente M. Hofbauer (m. 1820); scrisse in proposito: « *Constitutiones istae sunt commentaria*

*Regulae ampla, vivida et spiritum S. Alfonsi ex integro redolentia, quae in minuta descendunt, et ea quae in Regula nostra non nisi paucis verbis attinguntur, copiose explicant. Continent non tantum sanctissima monita, sed etiam quam plurimas institutiones, quae nequaquam indifferentes sunt, sed ad conservandam disciplinam summopere contribuunt* » (5). Tali parole, riepilogando il contenuto e sottolineandone il valore, lasciano intendere come in iscorcio l'influenza preponderante esercitata dalle Costituzioni del 1764 sulla intera codificazione successiva.

Senza voler penetrare nell'analisi comparata del testo, ci proponiamo di studiare gli aspetti storici della questione, attingendo direttamente nelle fonti, per stabilire che le menzionate Costituzioni furono come tali obbligatorie sin dall'inizio. Rimanendo sul terreno storico, non intendiamo entrare nella questione delle ripetizioni contenute in esse, delle prescrizioni superflue o decadute, del colorito dell'ambiente in cui si formarono.

## PARTE PRIMA

### I. - INAUGURAZIONE DEL CAPITOLO, DURATA E PRESENZA DI S. ALFONSO

Nei superstiti documenti del secolo XVIII la prima allusione al terzo (6) capitolo generale redentorista s'incontra nell'epistolario di S. Alfonso.

Il 18 agosto 1756 in una circolare ai suoi sudditi annunciava un provvedimento preso sullo scrivere le lettere, esigendone l'osservanza « sino che si farà l'altro capitolo » (7). Rimanevano dunque ancora dei casi da determinare, non essendo stati ben vagliati nelle Costituzioni del precedente capitolo del 1755. D'altra parte il ritmo crescente della vita produceva atteggiamenti nuovi, che avevano bisogno di esplicazioni nell'ambito legale.

Un riferimento più prossimo si legge in un biglietto che il P. Mazzini indirizzò il 19 giugno 1764 alla superiora del monastero del SS. Redentore di Scala: « Non so se Sua Divina Maestà mi darà la consolazione di veder formate le Costituzioni della Congregazione, come osservo d'aver consolata cotesta Comunità (8). Al certo che l'inferno ha da scatenarsi nel capitolo prossimo » (9). In questa ultima frase è sottintesa un'aria di lotta, che non soffocava il desiderio di avere le Costituzioni definitive, essendo l'Istituto sorto da oltre un trentennio (1732).

La convocazione indetta dal P. Andrea Villani (1706-1792), Vicario generale di S. Alfonso nel governo, aveva suscitato facilmente qualche animosità, data la situazione precaria in cui versavano i Redentoristi di fronte

alla Corte napoletana, che proseguiva ad ostinarsi a non riconoscerli giuridicamente. Ed era notissimo che il barone Sarnelli a Napoli ed il signor Maffei in Deliceto spiavano le minime occasioni propizie ai loro intenti aggressivi, come consta dagli incartamenti accumulati negli archivi statali (10).

S. Alfonso, vescovo e in pari tempo rettore maggiore perpetuo per un Breve pontificio emanato nel 1762, scrivendo il 4 luglio 1764 al P. Villani precisò la data della celebrazione: « Bisogna che ciò (il capitolo) si faccia prima di ottobre, perché poi cominciano i freddi, ed allora bisogna che io cominci a raccomandarmi l'anima, perché mi trovo troppo indebolito col petto » (11). Sapendo per esperienza l'umidità dell'Agro nocerino, bramava non dimorarci nel grigio novembre coi suoi 68 anni.

Poco dopo, il 21 luglio, in un'altra lettera al medesimo, parlando della sede scelta, manifestava qualche preoccupazione: « Don Andrea mio, per lo capitolo io son pronto a venire a Nocera, perché come dite Nocera è più comodo per i padri. Ma ora mi sovviene quel che si è detto più volte ch'era bene questo capitolo farlo nello Stato papale in S. Angelo (12), per togliere ogni vano pretesto a qualche Padre della validità dei voti e degli atti del capitolo » (13).

Purtroppo i pretesti sospettati affiorarono durante la riunione e, terminata, sopravvissero tenaci in un numero ristretto di membri, che si lasciarono guidare più dalla passione e dai cavilli che dalle norme ecclesiastiche e dal buon senso.

Il 26 agosto il Santo trattenevasi ancora in Arienzo, come risulta dalla sua corrispondenza epistolare; verso la fine del mese dovette mettersi in viaggio, compiendo una fugace sosta a Nola.

Nella mattinata del 3 settembre 1764 dichiarava aperto a Pagani il capitolo preparato a tenore della Regola approvata nel 1749 dal Papa Benedetto XIV. Si cercò di non far rumore per non attirare l'attenzione compromettente del Ministro Tanucci.

I capitolari erano sedici: S. Alfonso « *praesidente et omnia dirigente* » (14), Villani, Mazzini, Fiocchi, Ferrara, Caione, Stefano Liguori, D'Antonio, Landi, de Paola, Picone, Corrado, D'Agostino, Apice, Grosso, Cimino. Il P. Caione funzionò da segretario per la stesura degli atti.

L'assemblea iniziò il lavoro con ammettere la convocazione canonica del capitolo; indi secondo la procedura consueta elesse i vocali mancanti per ragionevoli cause. Il 3 settembre furono eletti i Padri Tannoia, Di Leo e Gaiano, ed il 18 il P. Caprioli. Per tal via assommarono nel complesso a venti, rappresentando l'intera Congregazione che componevasi di sei collegi: Ciorani, Pagani, Deliceto, Materdomini, S. Angelo a Cupolo e Agrigento, o, come si chiamava allora, Girgenti.

Superata qualche opposizione come quella del P. Alessandro Di Meo, il 6 settembre si passò all'esame dei Privilegi e poi delle Costituzioni, le quali occuparono la maggior parte del tempo. Davanti al codice che fu il risultato concreto delle sessioni, pare logico concludere che i frutti non furono scarsi.

Con uno sguardo sommario possiamo constatare il metodo adottato.

I capitolari seguirono passo passo il testo pontificio della Regola, esplicandolo con Costituzioni già conosciute ed eventualmente con nuove secondo l'opportunità richiedeva. Essendo smarrite le Costituzioni del 1755, non siamo in grado di specificare le aggiunte, amplificazioni e correzioni del 1764. Benché la Regola fosse divisa in tre parti, le Costituzioni vennero sistemate in cinque. Ignoriamo se tale distribuzione preesisteva. Ma tanto la materia della IV parte, che tratta delle facoltà degli ufficiali subalterni quanto la V, che delinea i doveri dei Fratelli laici, vigevoano nella prassi disciplinare.

Oltre le Costituzioni che dovevano rivestire un carattere permanente, l'assemblea diede regolamenti ed ordini provvisorii.

Il P. Apice, costretto a raggiungere la Sicilia per l'imbarco fissato antecedentemente, il 6 ottobre lasciò quale suo procuratore il P. Tannoia « con pienissime facoltà a poter dare in mio nome il suffragio a qualsivoglia determinazione che si deve fare nel presente capitolo ». L'8 ottobre anche il P. D'Agostino, dovendo allontanarsi, nominò suo legittimo curatore il P. Caione, perché in sua vece « intervenga a sessionare, votare e sottoscrivere in fine tutti gli atti e Costituzioni rivedute e stabilite nel presente capitolo » (15).

La chiusura coincise con la festa di S. Teresa (15 ottobre) con comune soddisfazione, narra il P. Tannoia (1727-1808), che fu tra gli uomini più attivi di quella memorabile riunione (16). Il P. Landi (1725-1797), uno dei capitolari, afferma nelle sue pagine inedite che « si fecero due grossi volumi di carte » (17), e ciò significa in termini ovvii che le discussioni intermedie furono parecchie.

Il capitolo durò 43 giorni, dal 3 settembre al 15 ottobre. L'articolista sopra citato riflette: « *Acta illius capituli ex 43 diebus, de solis 6 diebus aliquid habent* » (18). Non è esatto: gli atti menzionano esplicitamente otto giorni: il 3, 4, 5, 6 e 18 settembre, il 6, 8 e 15 ottobre.

Una risonanza del capitolo avviato, che permette presagire la lunghezza, si scopre nella lettera spedita il 4 settembre del 1764 dal P. Apice a una monaca di Monticchio: « In questo capitolo che attualmente si sta facendo, non si tratta di generalato, essendo perpetuo tal ufficio nella nostra Congregazione. Ma si tratta di Regola, di Costituzioni e d'altri affari importanti... E come si è pigliato, tirerà a lungo » (19).

Un'eco delle discussioni si trova nel processo di beatificazione di

S. Alfonso sulle labbra del P. Criscuoli: « Mi ricordo come testimone presente ed oculare che nel capitolo generale celebrato in questa casa di S. Michele l'anno 1763 [leggi: 1764], volevano alcuni Padri capitolari moderare un poco questo spazio [cioè di confessare 7 ore al mattino], ma il Servo di Dio, che benché allora vescovo presiedeva nel nostro capitolo come rettore maggiore, si ostinò e nol fece riuscire » (20).

Sulle tracce del P. Landi taluno crede che S. Alfonso non abbia partecipato alle ultime sessioni e siasi affrettato a rientrare in diocesi corrucciato (21). Dalla esegesi degli atti non risulta l'assenza di lui negli ultimi giorni. L'epistolario c'informa ch'egli trovavasi in Arienzo il 19, 23 e 28 settembre, chiamatovi da urgenti faccende pastorali o semplicemente per spezzare un periodo così lungo di assenza, che non sarebbe piaciuta al Nunzio di Napoli. E può essere che sia partito disgustato per l'andamento del capitolo, che assumeva talora il tono del dibattito per mitigare l'antica disciplina.

Dovette accadere la partenza probabilmente il 17 settembre, poiché nell'atto di elezione del vocale P. Caprioli steso il 18 è notata la presenza di 18 capitolari, mentre in quelli antecedenti si parla di 19. Nell'assenza restò quale « Presidente sostituto dell'Ill.mo ed Ecc.mo P. D. Alfonso Liguori, rettore maggiore e vescovo di S. Agata dei Goti », il suo Vicario P. Villani (22).

Pare incredibile che non sia riapparso a Pagani, trattandosi di un affare tanto grave! D'altra parte il cammino da Arienzo alla sede del capitolo non era difficile nè troppo lungo per la via battuta di Nola. Dai documenti coevi constatiamo che S. Alfonso ricompare nel suo episcopato di S. Agata il 18 ottobre (23). Se fosse vero che egli non era presente alle ultime sessioni, bisognerebbe logicamente ammettere che appena rimase a Pagani dal 3 al 17 settembre, e quindi praticamente vi mancò non per un breve periodo come dice Landi, ma addirittura per un intiero mese!

L'atto conclusivo ci autorizza a ritenere presente S. Alfonso; in esso è detto testualmente: « Dopo che in pubblico capitolo furono resi pubblici i voti dei vocali, si sono ritrovati in giusto numero di 19 inclusivi, quanti erano tutti i vocali... Ed a tal fine da tutti i presenti si è firmato quest'atto e la chiusura del capitolo e dagli assenti si è firmato per mezzo dei loro rispettivi procuratori » (24).

S. Alfonso è il primo firmatario della lista: se fosse stato assente, avrebbe firmato per lui o il P. Villani nella qualità di sostituto o un altro eletto come procuratore secondo le norme ordinarie. Il P. Kuntz, senza addurre la minima prova, immagina che gli atti siano stati portati a S. Agata per la firma (25); il P. Telleria aggiunge che il Santo avrebbe firmato gli atti prima di lasciare Pagani (26). Sono supposizioni troppo arbitrarie.

Una difficoltà è creata dalla cifra di 19 voti, mentre dovevano essere 20 quante sono le firme, incluse quelle degli assenti. Mi sembra che possa spiegarsi il numero dei 19 voti nel senso che il P. Tannoia diede un voto cumulativo per sè e per il P. Apice, ed il P. Caione lo diede separato, come è visibile negli atti.

Il menzionato articolista pone in dubbio l'approvazione canonica delle Costituzioni rilevando: « *Nescimus utrum subscriptiones Capitularium testentur solum illud affirmativum responsum an generalem et unanimem approbationem Constitutionum* » (27). Nella prassi comune del tempo la deliberata chiusura del capitolo equivaleva alla tacita approvazione degli statuti fatti. Soltanto il P. Corrado, uomo scrupoloso, accanto alla propria firma segnò esplicitamente: « Confermo gli stabilimenti fatti nel capitolo ». S. Alfonso e gli altri, riputando superflua tale espressione, la omisero. Del resto il P. Landi abbastanza chiaramente attesta la unanime approvazione, osservando: « Si firmarono tutti i vocali sotto gli atti del capitolo ». Se non ci fosse stata, si sarebbe certamente affrettato a segnalarcelo, per le sue idee discordanti.

## 2. - GIUDIZIO DEI PADRI LANDI E TANNIOIA

I Capitolari alle Costituzioni aggiunsero alcuni « Provvedimenti ed ordini generali » d'indole piuttosto temporanea: il XXXII riguardava la promulgazione ufficiale: « Quanto si è determinato in capitolo, per dar tempo alla copia delle Costituzioni ed altro già stabilito, comincerà ad obbligare tutti e ciascuno soggetto in particolare dal primo giorno di gennaio 1765. E per tempo tale s'incarica ai rettori locali di far trovare copiate tutte le Costituzioni e Decreti del presente capitolo » (28). Il testo è ovvio e non abbisogna di glossa. Nè occorre la stampa per la promulgazione: erano bastevoli le copie conformi secondo gli usi allora vigenti. Infatti non ci fu alcuna reazione in contrario.

Riconosciute valide ed entrate in vigore con le modalità indicate, i Visitatori delle nostre primitive comunità religiose s'industriarono di applicarle nella loro saggia opera, richiamandone opportunamente l'osservanza. Così praticò il P. Mazzini a Ciorani nella primavera del 1765; il 18 aprile dello stesso anno il P. Villani come Vicario esortò tutti i congregati ad osservare scrupolosamente le Regole e Costituzioni (29). Nella visita canonica di Materdomini compiuta il 13 aprile del 1767 ordinò: « Non trascuri fare il caso ascetico il lunedì, ed in un altro giorno il caso morale e le rubriche, come ordinano le Costituzioni, ancorché siano pochi Padri » (30).

Il 10 settembre del 1765 il P. Blasucci da Agrigento informava il P. Villani circa l'adempimento del provvedimento XXXII: « Ora si leggono a poco a poco le Costituzioni per mettersi in pratica » (31). Nel 1766, finita la visita canonica, dava alla comunità agrigentina diversi ordini se-

condo lo spirito delle Costituzioni del 1764, che il Vicario generale confermò nel 1767, ritoccandone alquanto la frase (32). Sono notevoli i punti che riguardano l'uso di portare i capelli e l'ora della meditazione mattutina durante i mesi estivi.

L'articolista più volte allegato scrive: « *Sanctus Pater noster Alfonsus illis 23 annis, quos post capitulum vixit, ante suos filios illas Constitutiones numquam, quoad sciamus, nominavit aut inculcavit* » (33). L'asserzione è erronea. S. Alfonso nei 23 anni intercorsi tra il 1764 e il 1787, benché con somma cautela, si riferì più volte alle menzionate Costituzioni, come dimostrano le lettere superstiti: i richiami in genere laconici od impliciti sono tuttavia sufficienti a farci comprendere non solo la stima che nutrì personalmente per le medesime, ma anche l'obbligatorietà ch'esse godevano nell'Istituto.

Il 25 giugno 1767 rammentava al P. Mazzini un tratto delle Costituzioni del 1764: « Fuori del giovedì secondo la Regola non si esca dal collegio negli altri giorni a spasso » (34). Al P. Villani notificava il 7 luglio: « Raccomando di non far confessare i giovani prima di 30 anni secondo le Costituzioni » (35).

Nella lettera circolare del 27 giugno 1773 insisteva paternamente: « Raccomando ad ognuno l'osservanza delle pratiche lodevoli che si costumano fra di noi intorno la pietà e santità della vita » (36). Ed in quella di settembre avvertiva: « Si osservino nelle missioni le antiche costumanze circa la qualità dei cibi » (37). Nell'ottobre del 1776 diceva: « In casa non manchi il zelatore secondo l'antica costumanza... osservino non solo le Regole ma altresì tutte le nostre pie antiche costumanze » (38). Notisi che costumanza nel linguaggio del tempo equivale a costituzione: le costumanze antiche formano l'oggetto materiale delle Costituzioni del 1764: usanze trovate buone con l'esperienza, vennero in seguito approvate e codificate.

Il 14 aprile 1781 S. Alfonso, dovendo fornire al Cardinale Ghilini informazioni ufficiali, scriveva con chiarezza senza paura di rappresaglie regaliste: « Così, fin dal 1749, è stata interpretata la Regola nel I capitolo generale, in cui si accettò; ed indi fu confermata questa pratica nell'altro capitolo generale del 1764, e lo stesso si costuma anche nelle case dello Stato romano, e se diversamente venga a V. Eminenza riferito, il che non credo, si assicuri che viene ingannata » (39). Questa lettera nella questione è fondamentale e da sola possiede la forza dimostrativa della validità delle Costituzioni.

Nell'agosto del medesimo anno faceva sapere al rettore di Ciorani: « Io credevo che dal prefetto degli studenti si facesse osservare l'antica loro Costituzione; ma nel dubbio che quella si osservi, la prego a far sentire a detto prefetto ch'è mia volontà che quella intieramente e puntualmente si osservi » (40). Nella circolare del 30 agosto 1783 scriveva: « Ordiniamo



di vantaggio che in tempo di missione vi sia impreteribilmente come comanda il Regolamento e secondo l'antica costumanza mezz'ora di meditazione in comune nell'inverno la mattina, e nell'estate il giorno... Vogliamo che le lettere secondo la nostra antica costumanza si presentino ai superiori » (41).

A proposito di questa corrispondenza riflette giudiziosamente il P. Smetana che le espressioni velate erano dovute al momento critico che attraversava l'Istituto: gli avversari accusavano i Missionari Redentoristi che contro la regia proibizione si erano costituiti in ordine religioso formale con una gerarchia propria, con legge e statuti: « *Unde explicatur cur S. Alphonsus in suis encyclicis an. 1767 posterioribus, saepissime quidem ea quae a Constitutionibus capituli generalis de 1764 praecipiantur, in subditorum memoriam revocat et inculcat, numquam autem has Constitutiones nominat, prout id antea quoad Constitutiones de 1756 saepius fecerat* » (42). Il clima infido in cui respiravasi, consigliava un linguaggio prudente. Il barone Sarnelli, carpita una copia delle Regole stampate nel 1749, le descriveva in questa maniera: « Queste Regole, queste Costituzioni roborate di Breve pontificio a 25 feb. 1749 sono un ammasso ed un compendio delle Regole degli espulsi Gesuiti; tendono a perpetuità nel rettore maggiore, ad una ubbidienza cieca verso del medesimo, costanza nel voto di perseveranza nell'Istituto, ed altre tali cose pregiudizievoli alli diritti e sovranità della Maestà vostra... » (43). Se avesse avuto tra le mani le Costituzioni del 1764, quali argomenti di accusa non avrebbe ricavati contro l'Istituto? Verso lo stesso tempo il P. Tannoia in una lettera confidenziale, mettendo in rilievo l'incertezza della situazione, prorompeva in queste amare parole: « Stiamo col chiappo alla gola » (44).

Dalle fonti veniamo a conoscere che il primo a dubitare della validità delle Costituzioni del 1764 fu il P. Giuseppe Landi nella Storia della Congregazione, che si accinse a comporre l'indomani del Regolamento del 1780, il quale aveva alterato la Regola di Benedetto XIV. Lontano da Pagani, staccato dal fondatore, privo dei documenti più necessari, prese a scrivere le sue memorie, subendo il colorito esasperato dell'ambiente in cui dimorava. Ecco il brano:

« Ma quando si credeva che il detto capitolo dovesse riuscire con pace e quiete comune, e si dovessero stabilire cose di bene e vantaggio della Congregazione, tanto più che c'era l'assistenza d'un vescovo Mons. Liguori, che n'era anche il rettore maggiore e superiore generale, allora più che mai si videro tutte le cose mutate, e molti Padri avevano diversi sentimenti, se bene in qualche parte fondati... È vero che si lessero le Regole, si fecero molte Costituzioni nuove, e si diedero altri Regolamenti, ma sempre con disturbi, tanto che Monsignore nostro non ci volle più assistere negli ultimi giorni del detto capitolo, e ci lasciò un altro (45) in luogo suo; e so benis-

simo che il medesimo partì assai disgustato da Nocera dei Pagani, e disse che vivendo lui non avrebbe fatto più capitoli generali, come infatti s'è verificato... Si finì finalmente detto capitolo generale alli 15 ottobre dello stesso anno 1764, si firmarono tutti i vocali sotto gli atti del capitolo, si fecero due grossi volumi di carte; ma poco se n'è osservato di quanto si fece in detto capitolo generale, anzi nè pure si trovano più carte di quelle Costituzioni fatte; perché vedendo che erano nulle, e non se ne osservassero affatto, perciò è parso bene a taluni di non farle comparire più al mondo; e da quel santo capitolo cominciò la nostra Congregazione a mutar sembiante, perché certi spiriti forti, considerando e dubitando sempre la validità di detti superiori ed ufficiali e della nullità di detto III capitolo generale, hanno fatto a modo loro senza riconoscere più superiori, nè fare più ubbidienza » (46).

La pagina riportata nei tratti principali risente di amplificazione retorica, venata d'ironia, spiegabile con le condizioni psicologiche in cui trovavasi il Landi, mentre scriveva. Il P. Kuntz, conoscitore delle turbolenze religiose di questo periodo, ha riportato una impressione negativa dalla lettura, chiosando: « *Haec Landius qui haec scripsit anno 1782. Nimis a Landio huiusce capituli turbamenta exaggerata videntur, nam sicut Landius ita Tannoia capitulo interfuit, et tamen omnino aliter de hoc capitulo loquitur Tannoia* » (47).

Al P. Landi si associarono nella opposizione quasi sistematica alle Costituzioni del 1764 altri membri dello Stato pontificio come il P. Francesco de Paola (48) e con maggiore acredine il P. Isidoro Leggio (1737-1801), che ad un Memoriale del P. Di Leo rispondeva nel 1781: « Sa ancor lui che il capitolo testé citato (1764) fu nullo per moltissimi capi, e dippiù affatto ributtato dalli capitolari stessi e da tutta la Congregazione » (49). Di leggieri si constata come la passione annebbiando la mente del Leggio lo fece piombare in una falsità madornale; veramente non fu la sola!

Assai differente è la testimonianza del P. Tannoia. Innanzi tutto lo stile è più sereno; la verità sostanziale non è alterata, anche se appare meno prolisso. Scriveva per la pubblicità a pochi anni di distanza dall'unione raggiunta faticosamente nel 1793 tra le case dello Stato pontificio e quelle del Regno napoletano. Tale occasione lo consigliò a tacere qualche amaro episodio accaduto nel 1764 per non urtare le suscettibilità di persone viventi. Raccontò sobriamente i fatti svoltisi; nè ci fu una contestazione significativa da parte degli interessati.

« Tra questo tempo dovendosi tenere dai nostri in Nocera, a tenor della Regola, il capitolo, Alfonso venne supplicato a volervi presiedere. Gradi l'invito, ancorché in tal tempo affollato si vedesse da angustie non poche... Se premeva ai nostri averlo in capitolo, maggiormente egli ebbe a cuore di esserci... Un mese durò il capitolo, essendosi di nuovo approvate le co-

stumanze e tutti gli stabilimenti antichi. Egli ne fu l'anima. Tutto sortì con consolazione e soddisfazione di tutto il corpo » (50).

Chi esamina pacatamente gli atti capitolari del 1764 finisce per dar ragione al Tannoia, benché sorvoli su alcuni incidenti incresciosi. Il P. Kuntz, vagliati diligentemente gli argomenti addotti da Landi, De Paola e Leggio contro la legittima autorità di S. Alfonso e dei suoi consultori, che deliberarono nel capitolo del 1764, conclude: « *Talia nobis videntur ut plane flocci facienda sunt* » (51). La conclusione è accettabile sotto l'aspetto giuridico e storico.

### 3. - L'OPERA DEL P. ANTONIO TANNOIA

Dopo il 1780 circolò fra alcuni membri delle comunità redentoriste pontificie la voce che le Costituzioni del 1764 erano « opera tannoiana ». L'insinuazione, che spargeva disistima sopra le medesime, si fece strada e destò una certa inquietudine.

Il P. Antonio Tannoia (1727-1808) in realtà non fu l'artefice delle summenzionate Costituzioni. S. Alfonso apprezzando i suoi talenti letterari e storici si servì di lui nella preparazione del capitolo, imitando con questo gesto, tra altri fondatori, S. Ignazio di Loiola, che scelse come suo collaboratore nella redazione delle Costituzioni della Compagnia di Gesù prima il P. Codura e poi il P. Polanco (52). Del resto non agirono diversamente i Pii Operai nel capitolo tenuto nel 1709 a Napoli: le aggiunte e postille preparate dal preposito generale, il Servo di Dio P. Ludovico Sabbatini, con l'aiuto del suo segretario il P. Giuseppe Antinori, vennero approvate dopo la revisione (53).

Nè sfugga che S. Alfonso per il felice successo del capitolo del 1755 diede in anticipo l'incarico al Vener. P. Paolo Cafaro (m. 1753), che nella lettera del 18 agosto 1752 attesta: « In quanto alle Costituzioni vi sto attualmente faticando e tratterò di finirle per lo tempo del capitolo; e qualunque sappia che non tutte s'approveranno dal capitolo generale, gioveranno almeno per agevolare la fatica del capitolo, avendo poste in ordine quasi tutte le difficoltà che in capitolo potranno agitarsi circa lo stabilimento delle Regole della Congregazione » (54). In quella del 31 agosto al P. Villani apertamente parla del mandato ricevuto dal fondatore (55).

Ultimato il capitolo del 1755, del quale non si conservano gli atti, S. Alfonso ordinò al P. Tannoia che trascrivesse le Costituzioni; l'11 maggio dell'anno seguente dettavagli col suo consueto equilibrio alcune norme: « Prima di tutto vi prego, subito e sempre che potete, date di mano alle Costituzioni, perché bisogna farle leggere per le case, e le case poco ne sanno, ed alcuno dice che non è obbligato a quelle, perché non sono pubblicate. Sbrigatele subito che potete coll'assistenza del P. Ferrara, come si

ordinò dal capitolo. E conservate con tutta la diligenza gli originali per confrontarli, se mai vi cade difficoltà » (56).

Il P. Smetana illustra l'importanza eccezionale di questa lettera, però sbaglia riputandola scritta nel 1765: « *Desideratur in hac epistola datum anni, sed nihilominus certum est atque evictum omnique dubio maius, ipsam die 11 maii anni 1765 datam esse* » (57). Le prove arretrate sono fallaci; se avesse badato al contesto, si sarebbe accorto che quel documento epistolare appartiene al 1756. Ciò tuttavia non ne diminuisce il valore.

Il Tannoia nel 1764 non era un inesperto nè un incipiente nel lavoro delle Costituzioni. In una lettera del 22 gennaio 1782 al P. Santorelli, maestro dei novizi redentoristi, stabilisce i confini del proprio contributo: « Si stese da me una nuova Costituzione che fu ricevuta ed accettata nel capitolo dei 3 settembre 1764, in cui spiegai tutte le facoltà del maestro dei novizi non essendo rettore. Con questa si è regolato fin'ora il noviziato di Benevento, e non ci si è mai opposta cosa in contrario. Mi riuscì di stenderla con libertà, avendo io cessato di esser maestro dei novizi, per essersi passato a cagione delle fabbriche il noviziato da Iliceto in Benevento. Si ebbe della bontà per me, stante la pratica che per dodici anni ne aveva avuta. Questa Costituzione non si è abolita, nè Vostra Riverenza la metta in dubbio. Se la trascriva dalle Costituzioni, che da me furono compilate in quel capitolo, e ne faccia uso con tutta libertà » (58).

La distinzione è limpida: il Tannoia ha composta la Costituzione del maestro dei novizi, che appella nuova; ha invece soltanto compilato cioè raccolto le altre. Nel suo pretto significato filologico ogni compilazione suppone testi preesistenti. Come il P. Cafaro nel 1752, anch'egli adunò, mise in ordine e probabilmente ritoccò la forma esteriore del testo del 1755: da intelligente redattore preparò il materiale intorno a cui i capitolari dovevano discutere nel 1764 sia pure vivacemente. Alle molte discussioni allude il P. Landi nel parlare dei due grossi volumi di carte fatti dall'assemblea.

È innegabile che al 1764 preesistesse un testo di Costituzioni lette abitualmente al refettorio. Nella visita canonica compiuta dal P. Villani alla comunità di Materdomini il 17 settembre 1762 fu stabilito: « Fra lo spazio di due mesi al più si procuri far la copia delle Costituzioni, e le medesime si leggino la sera a tavola » (59).

Viene illuminata abbastanza l'opera del Tannoia da un colloquio che il P. Fabio Bonopane tenne con S. Alfonso: « Una volta il pregai che avesse fatto un corpo di Costituzioni, giacché egli scriveva tanto a pro di tutti, si fosse applicato un poco a questo, che tutti l'avrebbero venerate, e non si sarebbe udito dire che quelle che avevamo in Congregazione erano opere tannoiane. Mi rispose in senso d'umiltà e di sua umiliazione, nel medesimo tempo facendomi capire che non era necessario, avendosi la Regola e Costituzioni e costumanze, e chi non faceva conto di queste, non avrebbe

manco fatto conto di quelle egli avrebbe fatto, e quelle che ci erano, erano firmate da lui » (60).

Non di rado la storia si ripete con utile ammaestramento di chi è soggetto all'oblio. Ad una questione uguale posta sul tappeto dal P. Gonzales di Camara S. Ignazio rispondeva nettamente che nelle Costituzioni della Compagnia niente di essenziale era da ascrivere al P. Polanco suo collaboratore (61).

In conseguenza l'autore giuridico delle Costituzioni redentoriste del 1764 rimane il capitolo generale svoltosi sotto la presidenza attiva di S. Alfonso. Al P. Tannoia compete non la paternità ma il merito non piccolo della compilazione, che naturalmente condusse a termine d'intesa coi superiori. È sottinteso il mandato diretto del fondatore; è implicita la sorveglianza del lavoro affidata al P. Villani, suo vicario nel governo.

Oltre la massa di Costituzioni già fissate nei capitoli anteriori esistevano al margine decisioni provvisorie, abitudini nate dall'esperienza, punti frammentari da sviluppare in vista della Congregazione che si andava propagando. Il P. Tannoia, secondo le indicazioni ricevute, raccolse la documentazione sparsa per agevolare le fatiche dei capitolari convocati nel 1764 per esaminare, emendare od approvare. Del resto è tangibile la differenza di stile nelle singole parti; le costituzioni sulle Missioni e sul Governo risentono della forma primitiva, così diversa dal frasario abituale del P. Tannoia! Per giunta le medesime Costituzioni del 1764 si riferiscono sovente ai Capitoli generali anteriori, come può vedersi in un'analisi attenta.

Si sarebbe ingenerosi verso di lui se non si valutasse nei giusti limiti l'opera sua nella stesura definitiva delle Costituzioni. Uomo di varia cultura ecclesiastica e classica, tempra d'infaticabile indagatore di archivi, amante verace della Congregazione, pose al servizio di S. Alfonso le più cospicue sue doti. Fedele alla tradizione e conoscitore di altre legislazioni monastiche apportò in quel frangente la collaborazione bramata.

#### 4. - I CODICI CARTACEI DELLE COSTITUZIONI DEL 1764

Non possediamo nei nostri archivi gli atti originali del capitolo del 1764, che come quelli del 1755 sono andati smarriti forse nel periodo dei rivolgimenti sociali, che turbarono profondamente la fine del secolo XVIII. Abbiamo in compenso una discreta quantità di copie conformi, tra le quali alcune provenienti direttamente dall'autografo. Diamo l'elenco, volendo fornire indicazioni proficue per ulteriori ricerche.

Dopo tutte le vicende tristi dei nostri manoscritti asportati, dispersi o distrutti, si conoscono in Italia sino ad oggi 24 Codici cartacei contenenti le Costituzioni « rivedute e stabilite » nel 1764, di cui 9 presso l'archivio generale redentorista a Roma, 13 presso l'archivio provinciale di Pagani,

1 nell'archivio domestico di S. Angelo a Cupolo e 1 in quello di Frosinone (62).

Nel primo gruppo sono meritevoli di menzione il codice 12<sup>o</sup> di Ciorani (63); il 13<sup>o</sup> trascritto dal P. Pinto; il 14<sup>o</sup> copiato dal novizio Nicola Picone nel 1810, che reca l'attestazione del rev.mo P. Nicola Mansiono (Palermo 25 febbraio 1811), succeduto al P. Blasucci nel governo dell'Istituto: *la presente copia di Costituzioni è stata fedelmente estratta da una copia autentica collazionata coll'originale in Nocera dei Pagani dopo terminato il capitolo. Quale copia autentica si conserva nella casa di Girgenti* (64); il 15<sup>o</sup> appartiene a Scifelli, che fu in uso del P. Sosio Lupoli; il 18<sup>o</sup> trascritto dal chierico studente Celestino Berruti diventato più tardi superiore generale (65); il 19<sup>o</sup> che ha sul frontespizio la seguente annotazione: *Haec copia Constitutionum d. an. 1764 facta est Nuceriae Paganorum, exeunte anno 1823 et ineunte an. 1824, petente rev.mo P. Passerat vicario generali, qui hunc in finem Nuceriam mandavit R.P. Springer, ut constat non solum ex certa traditione sed ex variis documentis in archivio depositis* (66); il 20<sup>o</sup> è il famoso manoscritto inviato nel 1848 dal rettore maggiore P. Camillo Ripoli alle comunità transalpine con queste parole: *Confrontato questo libro col suo originale, esaminato da due Padri e corretto de verbo ad verbum si è reso esattamente concorde a quello*; tradotto in latino fu stampato a Liegi nel 1848-1849 (67).

Tra i codici del secondo gruppo (68) segnaliamo il I<sup>o</sup> importantissimo del notaio Antonio Grosso, che terminatolo l'8 ottobre 1765 vi appose a penna il proprio sigillo, affermando di averlo ricavato *dal suo originale a me esibito dal rev. P. D. Andrea Villani vicario generale della Congregazione del SS.mo Redentore ed al medesimo restituito, col quale fatta la collazione concorda*; il III<sup>o</sup> è la copia del P. Francesco Garzilli estratta parimenti dall'originale il 6 ottobre 1767 per ordine del Rev.mo P. Villani; il IV<sup>o</sup> era prima a Deliceto, donde nel 1866 fu portato a Somma Vesuviana; il VI<sup>o</sup> apparteneva al collegio dell'Aquila; il VII<sup>o</sup> è una copia fatta a Stilo nel 1835 per la lettura privata dal P. Angelo Impero, che in morte donò al P. Murino; l'VIII<sup>o</sup> è un *riassunto delle Costituzioni del capitolo generale del 1764 fatte dal Beato Padre* (69) nella cui appendice il copista segnò gli ordini lasciati nel 1825 alla comunità di Scifelli dal Rev.mo P. Cocle; il 38<sup>o</sup> dichiarato autentico nel 1835 dal Rev.mo P. Ripoli trovavasi nel collegio di Francavilla e di qui passò in seguito in quello di Avellino; il 40<sup>o</sup> venne trascritto dai nostri chierici studenti pel loro prefetto P. Orlando; il 41<sup>o</sup> fatto trascrivere nel 1838 dal Vener. P. Vito Di Netta dal novizio Alfonso Musella pel noviziato di Ciorani e poi passato a Napoli (70).

Rileviamo subito che gli atti preliminari e conclusivi del capitolo non sono stati riprodotti integralmente in tutti i 24 codici; in nessuno sono stati riportati quelli delle sessioni intermedie. L'omissione è chiarita dallo scopo

della loro particolare destinazione: nella lettura periodica regolamentare interessava solo il *testo* delle Costituzioni.

Tutti questi codici appaiono nondimeno in stretta dipendenza con l'originale. Analizzandoli minutamente constatiamo che possono formare una duplice famiglia: gran parte dipendono dalla copia notarile di A. Grosso e gli altri da quella del P. Garzilli; ambedue gli apografi sono custoditi a Pagani.

Indubbiamente il codice del notaio ha maggiore valore sotto l'aspetto giuridico; da esso i superiori generali costumarono prudentemente estrarre altri esemplari autentici. Nella stampa delle Costituzioni del 1764, curata a Roma nel 1896, venne preferito il testo notarile con l'aggiunta dei « punti sulla povertà » che trovansi nel Garzilli (71).

Sostanzialmente la duplice trascrizione è identica, ma non scarseggiano le varianti. Nel Garzilli per esempio è tangibile la discussione dei capitolari per trasportare la ricreazione dell'approvazione della Regola dal 25 gennaio al 25 febbraio (72).

Pochi codici recensiti rimontano al periodo anteriore al Regolamento regio del 1780; diversi sono stati copiati dopo il capitolo del 1793. La chiave per discernere l'antichità dei singoli codici è riposta nella costituzione dei giorni straordinari di ricreazione, che leggesi nella Parte II. Quando le aggiunte marginali sono segnate da altra mano fuori del testo, allora si può essere certi che la copia precede il 1793 (73).

Premesse tali notizie storiche, passiamo alla seconda Parte per osservare concretamente la tradizione positiva formatasi nell'Istituto, principalmente attraverso i successori di S. Alfonso nel governo.

I rettori maggiori, in altri tempi, considerarono le Costituzioni del 1764 quali veri statuti o soltanto come consuetudini antiche? Annetterono alle medesime una forza obbligatoria o appena direttiva?

## PARTE SECONDA

### I. — LE COSTITUZIONI DEL P. BLASUCCI

Lo scisma causato nell'Istituto redentorista dal Regolamento regio del 1780 apportò un danno considerevole alle Costituzioni del 1764. Tra le comunità napoletane e quelle romane erano divenute quasi un segno di contraddizione. Per approdare ad un accordo e godere della primiera unione occorreva una base d'intesa per il prossimo Capitolo da celebrarsi nel 1793 a Pagani.

Il Generale P. Mazzini, succeduto al P. Villani, non si nascondeva le difficoltà, tanto più che vi sarebbero intervenuti anche i Padri Landi, de Paola e Leggio, i quali ritenevano nulle le Costituzioni del 1764. Per

sormontare gli ostacoli indusse prudentemente il P. Blasucci (1729-1817) ad elaborare un testo gradito ad ambe le parti.

Religioso savio e conciliante il Blasucci attese con zelo alla redazione di tali Costituzioni, attingendo largamente in quelle del 1764. Nella seconda parte, parlando della povertà, reca una citazione esplicita: « Si è parimenti determinato coll'autorità del Capitolo del 1764 intorno al voto di povertà che ogni soggetto della Congregazione, » ecc. (74).

Nondimeno il testo novello non venne accettato dai capitolari del 1793. Il motivo del rifiuto è stato segnato dall'archivista del tempo al tergo del III<sup>o</sup> fascicolo conservato a Pagani: « Costituzioni fatte dal P. Blasucci in Sicilia per commissione del nostro P. Mazzini, ma perché troppo minute non si approvano. Così ha detto il medesimo Rettore maggiore Blasucci » (75).

L'assemblea compose un testo più stringato, che è in ultima analisi un *sommario* delle Costituzioni del 1764. Vi è anzi un accenno aperto nel I capitolo della II parte sul voto di povertà: « 4. Se il soggetto volesse spontaneamente e liberamente disporre a favore della Congregazione del cennato usufrutto, allora fatto la disposizione, l'usufrutto suddetto sarà amministrato e impiegato dai superiori. Queste parole della Regola in questo senso furono spiegate *in limine acceptionis* nel Capitolo dell'anno 1764 e confermate nel presente Capitolo generale di quest'anno 1793 » (76). Con le stesse parole allegate i capitolari stesero un decreto, che proposero all'approvazione della Santa Sede (77).

Il P. Pavone in uno scritto intitolato: *Piano per fissare l'estensione del voto di povertà*, presentato al Capitolo, cita come fonte autorevole le Costituzioni del 1764 (78). Il vocale P. Bonopane pregò l'assemblea « a voler far leggere o quelle (Costituzioni) del 1764 o il ristretto fattone dal P. Blasucci » (79). Il 20 aprile 1793, durante il Capitolo, ad una protesta avanzata da due vocali siciliani il Blasucci rispose con fermezza: « La presente protesta . . . lede la piena ed assoluta autorità del Rettore maggiore secondo la Regola sopra tutte le case della Congregazione e le Costituzioni del 1764 » (80).

## 2. — I CAPITOLI GENERALI DEL 1802, 1817, 1824

Eliminata la nefasta separazione e rasserenatis gli animi, le Costituzioni del 1764 penetrarono nella vita dell'Istituto senza ulteriori recriminazioni.

Il Capitolo generale svoltosi nel 1802 a Pagani, con regio assenso, sancì in pieno « le antiche costumanze introdotte » da S. Alfonso. Persino il P. de Paola parve completamente cambiato.

Si legge negli atti (9 giugno 1802): « Nel congresso di questo giorno il Capitolo ha stabilito che si osservino da tutti e per sempre le antiche co-



stumanze introdotte e dichiarate a tutti i superiori delle case nella radunanza fatta coi medesimi nel 1764 e finora praticate, come pure i Direttorii allora fatti per i rispettivi ufficiali della Congregazione... » (81).

Il Capitolo del 1817 tornò con più viva insistenza alle Costituzioni del 1764. Citiamo alcuni brani degli atti: « . . . indi si è letto quello trovasi registrato nelle nostre costumanze scritte nel Capitolo generale del 1764 sotto gli occhi del nostro Beato Fondatore, con essersi prima letto il testo della nostra Regola » (82). Altrove è detto: « Finalmente il P. Don Sosio Lupoli ha presentato al Rev.mo Padre Vicario e Capitolo un biglietto, con cui domanda che si facciano leggere in Capitolo le Costituzioni scritte del 1764 per quindi osservarsi ciò che si stimerà a maggioranza di voti ratificarsi, mutarsi, aggiungersi o togliersi... » (83).

Qua e là negli stessi atti s'incontrano frasi incidentali come le seguenti: « nei Capitoli passati così si è praticato e dalle antiche costumanze scritte nell'anno 1764 », « si sono lette le antiche costumanze più volte lodate del 1764 » (84).

Il Capitolo generale del 1824, in cui venne nominato Rettore maggiore il P. Celestino Cocle (1783-1857), si orientò anche con le Costituzioni del 1764. All'inizio degli atti leggiamo: « Proseguendo la stessa sessione si è implorata da tutti l'assistenza di Dio, della SS. Vergine e di tutti gli Angeli e Santi colla recita delle solite preci, come nelle nostre Costituzioni del 1764 » (85).

In questo Capitolo fu redatto il Regolamento per l'ammissione dei coristi, nel quale si stabilì: « 5. Se all'opposto non incontrerà difficoltà essenziale potrà avvisarlo che si presenti a questa consulta nel tempo stabilito, per quivi potersi ripetere in comune lo stesso esame a norma delle Costituzioni del 1764 assoggettandosi il giovane alla visita dei nostri medici, se il bisogno lo richiedesse » (86).

### 3. — CONSULTE, VISITE CANONICHE E CIRCOLARI DEI SUPERIORI GENERALI

I Superiori generali tennero sul tavolo di studio le Costituzioni del 1764, attingendovi luce nelle questioni di osservanza, come dimostrano le loro consulte, visite canoniche e lettere circolari. Offrendosi l'occasione ne raccomandarono la lettura tanto alle comunità napoletane quanto a quelle romane. Spogliamo in questa vasta documentazione.

I. - Nel *Libro delle consulte generali* (1783-1859) leggiamo la risoluzione di un caso particolare di febbraio 1822: « Il P. Rettore maggiore D. Nicola Mansioni avendo avuto Dispaccio di dare il precetto formale di ubbidienza al nostro P. consultore generale D. Pietro Ignazio Marolda di accettare il vescovato di Marsico e Potenza, a cui dal Re è stato nominato, ha adunato la consulta generale e considerato l'ordine reale, la nostra

Regola e Costituzioni del 1764, col parere dei suoi consultori ha proceduto a dare il detto precetto formale d'ubbidienza.

Dippiù in detta consulta si è deciso di comune consenso . . . che il P. Rettore maggiore esercitando quest'atto di giurisdizione in forza della Regola, e trovandosi questo punto spiegato e determinato nella Costituzione del 1764, non possa esercitarlo se non nel senso dell'anzidetta Costituzione » (87).

Nello stesso manoscritto è notata una consulta del Rev.mo P. Cocle: « Oggi 6 giugno 1825: in esecuzione di quanto su tal punto [*circa la lunghezza della sottana e cappotto dei Fratelli laici*] fu determinato dal Capitolo generale del 1764 e poi del 1817 e finalmente dall'ultimo dell'anno scorso, si è risoluto dal Rettore maggiore e da tutti i suoi consultori... », ecc. (88).

II. - Nel giugno del 1807 il Rev.mo P. Blasucci deputò un Padre per fare in suo luogo la santa visita della comunità agrigentina; il rettore credendosi ammonito a torto ricorse contro il Visitatore al Superiore generale, il quale si affrettò a notificargli: « Sebbene la Regola non esprima se il voto dei consultori sia o no decisivo, la Costituzione fatta nel Capitolo del 1763 [*leggi: 1764*], dove intervenne anche il Venerabile nostro fondatore Mons. Liguori, lo ha chiaramente deciso » (89).

Chiudendo la visita canonica di Deliceto nel gennaio del 1825 il Rev.mo P. Cocle lasciò scritto: « 17. Ciò che si è praticato sempre in Congregazione e negli ultimi Capitoli generali, si è rinnovato intorno alla sottana dei Fratelli servienti un palmo più corta dalla terra, si intende parimenti del cappotto, come nelle Costituzioni del 1764 » (90).

Interesse più grande suscitano gli avvisi dati dal medesimo alla comunità di Scifelli al termine della visita compiuta in marzo del 1825: « 1 . . . almeno due mesi all'anno si facciano le accademie delle missioni, leggendosi in pubblico il metodo di eseguire con frutto gli esercizi diversi secondo sta prescritto nelle Costituzioni del 1764 e nella *Selva* stampata dal nostro Beato Padre, che dovranno tutti osservare con esattezza senza introdursi alcuna novità... »

7. Nella festa di S. Maria del B. Consiglio si proibiscono i fuochi artificiali; o qualunque altra sorte di giuoco mondano e distrattivo, e si permette solamente lo sparo dei mortaretti a norma delle Costituzioni del 1764: cap. II, cost. I, par. 6.

8. A tavola così in casa come nelle missioni si legga d'ordinario, specialmente essendo tutti ritirati, la vita del nostro Beato Padre, le sue lettere stampate a Roma, e le Costituzioni da lui proposte nel Capitolo del 1764...

16. Ricordiamo al rettore e superiore di missioni di non introdurre

alcuna novità contro le nostre antiche costumanze esposte nel Capitolo del 1764, e di togliere quelle che mai si trovassero introdotte » (91).

Nella visita di Catanzaro in maggio del 1826 il Rev.mo Cocle ordinò: « 17° . . . che quando tutti si sono ritirati, si leggano a mensa ora le lettere ed ora la vita del nostro Beato, e talvolta ancora le Costituzioni del 1764, gli Statuti del 1802, le nostre circolari e gli ordini lasciati in santa visita » (92).

In quella della Comunità di Stilo, dov'era rettore il P. Nicola Domenico Scelzi (93), il Rev.mo P. Cocle nel 20 giugno 1826 lasciò scritto: « 15°. Finalmente esortiamo il rettore di ricordare spesso nei capitoli sabbatini questi nostri ordini, e qualche volta di farli leggere a mensa, e talvolta ancora far leggere le Costituzioni del 1764, le lettere del nostro Beato e le nostre circolari » (94).

Il consultore generale P. Vincenzo Fusco, che in nome del Rettore maggiore Ripoli nell'ottobre del 1836 compì la santa visita di Materdomini, stabilì: « Pel bene poi di questo collegio ordiniamo al rettore e suo ministro di trascrivere dalla Costituzione del 1764 i Direttorii degli ufficiali rispettivi, acciò ognuno sappia quali siano le sue attribuzioni » (95).

III. - Il Rev.mo P. Mansioni in una lettera del 7 febbraio 1822 al P. Marolda osservava: « Colla presente mia vi richiamo alla memoria il senso in cui si è spiegato nelle Costituzioni, si deve intendere l'anzidetto precetto giusta le Costituzioni fatte nel 1764 del tenore seguente... » (96).

Il Rev.mo P. Cocle con la circolare del 1° luglio 1824 promulgava il Regolamento per la ricezione dei coristi nell'Istituto, nel quale sono richiamate le Costituzioni del 1764, come abbiamo già visto. Nella circolare del 29 settembre 1825 raccomandava: « che da ogni compagnia nella prima missione si leggano a mensa le Costituzioni del 1764 sul metodo delle nostre missioni, affinché si osservino puntualmente da tutti e non s'introduca novità alcuna per ignoranza » (97).

Il medesimo il 20 novembre 1828 scriveva ad una comunità di Sicilia al termine della visita canonica fattavi dal P. Pasquale del Buono: « Ma perché il rettore non sia molto distratto dalla sua cura principale che è la osservanza ed il vantaggio spirituale della casa, le Regole gli danno un compagno col nome di ministro, il quale vogliamo che a norma delle Costituzioni del 1764 porti il registro dei conti » (98).

Nel maggio del 1835 il Rev.mo P. Ripoli notava sopra una copia delle Costituzioni del 1764 spedita a Francavilla Fontana: « Esortiamo il rettore della nostra casa di Francavilla a far leggere i retroscritti Statuti due volte all'anno a tavola, cioè prima di uscire i Padri nelle missioni, e dopo rimpatriati dall'esercizio delle medesime » (99).

Non sembra superfluo aggiungere che per restaurare l'osservanza regolare il P. Vincenzo Trapanese, vicario generale, ricordò le Costituzioni del 1764 nella circolare del 15 luglio 1851; così, a più riprese, fece anche il P. Rodolfo Smetana, vicario generale transalpino (100).

Nè poi deve considerarsi fuori posto il decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari del 29 giugno 1832, provocato dai Padri Czech ed Held: « *In provincia germanica C. SS. R. non teneri nisi ad observantiam Regularum a Benedicto XIV approbatarum et Decretorum Capituli generalis an. 1764* » (101). Non è logico ritenere tale documento pontificio come surrettizio.

Il P. Smetana, illustrando gli anni vissuti dai Padri transalpini prima del 1841, c'informa: « *Praelectae fuerunt omni hebdomade et omnibus quatuor anni temporibus eadem Regula et Constitutiones de an. 1764 in omnibus domibus. Ordinata fuit secundum easdem Regulas et Constitutiones omnis disciplina domestica. Attulerunt Patres Austriaci in America, in Belgio, in Ducato Mutinensi, in Bavaria novas Congregationis domus fundantes, in has terras easdem Regulas et Constitutiones* » (102).

## CONCLUSIONE

Occasionalmente abbiamo già risposto ad alcune obiezioni; restano altri dubbi.

C'è chi s'impresiona perché il Capitolo del 1764 è chiamato « radunanza ». È una questione lessicale: *adunanza* significa l'unione di più persone congregate, e *capitolo* è l'adunanza di religiosi per deliberare, come specifica Fanfani (103). I termini si equivalgono come sinonimi. Il Rev.mo P. Ripoli nella circolare del 29 giugno 1832 appellò adunanza il capitolo generale celebrato in quello stesso anno a Pagani (104).

Il mancato *Regium placet* inclina taluno a ritenere non obbligatorie le Costituzioni del 1764. La richiesta era inopportuna, anzi dannosa. Il governo regalista che non riconosceva la personalità giuridica dell'Istituto, avrebbe certamente negata la sua approvazione. S. Alfonso, munitosi nel marzo del 1749 del permesso arcivescovile ristampò alla macchia le Regole approvate dal Papa Benedetto XIV; il barone Sarnelli l'8 maggio 1767 estorcendo una deposizione al tipografo Giuseppe di Domenico, ne fece un capo di accusa contro il Santo (105). In tale situazione come poteva pensare a stampare l'ampio manoscritto delle Costituzioni? Avrebbe suscitati sospetti assai compromettenti. Nel Capitolo generale del 1832 venne rammentato a chi l'aveva obliato: « Giacché a causa della Polizia del Regno le nostre Costituzioni non si possono stampare, si ordina a ciascun rettore

di farsi copiare a qualunque costo le Costituzioni suddette » (106). Ci sembra che tali condizioni spieghino bene la condotta del Rev.mo P. Blasucci, ch'era indiziato presso la Polizia; per evitare fastidi alla Congregazione non si azzardò a spedire a S. Clemente fuori del Regno una copia delle Costituzioni del 1764 vivamente desiderate.

Non è poi vero che richiedesi lo *scrutinio* per la legittima approvazione di *ciascuna* costituzione. I codici religiosi come quelli civili ammettono l'unanime approvazione espressa anche diversamente. Negli ultimi nostri Capitoli generali tenuti a Roma i Padri vocali sono ricorsi raramente allo scrutinio. La prassi canonica del 1764 vige pure oggi.

L'origine alfonsiana delle Costituzioni del 1764 è fuori discussione: la loro autenticità poggia su documenti sicuri, che possono agevolmente esser accresciuti con l'esplorazione di altre fonti. Le difficoltà che emergono non riescono ad intaccare la loro validità; tutte le obiezioni sinora mosse contro la obbligatorietà paiono piuttosto cavilli speciosi che argomenti critici!

Il Vener. P. Passerat (m. 1858), che fu Vicario generale transalpino dal 1820 al 1848, acquistò meriti straordinari nella promulgazione delle Costituzioni settecentesche all'estero: « *Anno 1825 Constitutiones de an. 1764 hucusque Patribus transalpinis ignotae, in Germania portatae et iubente vicario generali P. Passerat in omnibus domibus transalpinis promulgatae et in praxim deductae fuerunt* » (107). Il 14 settembre 1842 insieme ai suoi consultori dichiarò, assumendosene la responsabilità: « *Simul autem declaratum fuit Constitutiones de anno 1764 in omnibus ceteris punctis tamquam authenticas et pro omnibus obligatorias explicationes Regulae nostrae considerandas et observandas esse* » (108).

I Padri capitolari uniti a Roma nel 1855 non sono stati quindi i primi a promulgare le Costituzioni del 1764 e a dar loro ogni valore giuridico. Occorre riconoscere ch'essi si resero benemeriti in meglio valorizzare un tesoro esistente nella Congregazione. Sbaglia e mostrasi ingiusto chi pretende addossar loro un errore surrettizio.

Il Capitolo generale del 1894 si espresse in maniera analoga: « *Ut haec Constitutiones dein inviolatae permaneant et posteritati transmittantur quales a sancto nostro Fundatore et primaevis Patribus accepimus* » (109). E ciò venne riaffermato nel 1921 dopo il lavoro di adattamento delle Costituzioni al codice del Diritto canonico: « *Capitulum statuit formam externam Constitutionum capitularium prout hactenus adhibita fuit, religiose esse servandam, utpote quoad substantiam a S. Alfonso priscisque Patribus tamquam sacram hereditatem acceptam* » (110).

- 1) *Codex Regularum et Constitutionum Csr.*; Roma 1896, 495.
- 2) [R. SMETANA], *Memorandum circa votum paupertatis in Congregatione SS. Redemptoris*; s. l. et a., 6: « Die 22 sept. 1780 P. F. de Paola .... novus Superior generalis Constitutiones de anno 1764 ex integro relegandas et nova statuta, praesertim in materia paupertatis, condenda decrevit ».
- 3) [R. SMETANA], *Expositio actorum et factorum ad Congregationem SS. Redemptoris transalpinam spectantium ab anno 1839 ad an. 1853*; Roma 1854, 88: « Erravit (P. Pilat) reiiciendo Constitutiones nostras de anno 1764 tamquam apocryphas. Erravit asserendo ipsis S. Alfonso numquam subscripsisse ».
- 4) *Analecta Csr.* 23 (1951) 196-197. Cfr. *Analecta Csr.* 15 (1936) 77.
- 5) [R. SMETANA], *Expositio actorum et factorum* .... 94-95.
- 6) I Padri Heilig, Hugues e Dechamps in un supplice libello del dicembre 1849 alla Santa Sede appellarono il capitolo del 1764 « primum capitulum » (cfr. *Expositio* cit. 14); il P. Smetana nel cit. *Memorandum* 2 lo chiamò « secundum capitulum »; meglio e più comunemente dicesi « terzo capitolo generale ».
- 7) *Lettere di S. ALFONSO I*; Roma 1887, 358.
- 8) Allude alla stampa delle Costituzioni delle Monache Redentoriste uscita in quello stesso anno a Napoli.
- 9) Archivio generale Csr. F. KUNTZ, *Commentaria Csr.* (Ms.) VII 159.
- 10) Archivio di Stato di Napoli Camera reale, Processi irrisolti, fasc. 53, n. 28.
- 11) *Lettere di S. ALFONSO I* 540.
- 12) S. Angelo a Cupolo in provincia di Benevento.
- 13) *Lettere di S. ALFONSO I* 541.
- 14) R. SMETANA, *Expositio actorum et factorum* 45.
- 15) *Acta integra capitulorum generalium Csr.*, Roma 1899, 44-45.
- 16) A. TANNOIA, *Vita ed istituto del Ven. Alfonso M. de Liguori* lib. III, c. 21.
- 17) Archivio generale Csr. G. LANDI, *Istoria della Congreg. del SS. Redentore* (Ms) II 260.
- 18) *Analecta Csr.* 23 (1951) 196.
- 19) F. KUNTZ, *Commentaria* VII 221.
- 20) *Processus apostolicus Nucernus* VI fol. 2643.
- 21) M. DE MEULEMEESTER, *Histoire sommaire de la Congrég. du T. S. Rédempteur*; Louvain 1950, 72: « Alphonse mécontent ne parut même plus aux dernières sessions et reprit la route de son diocèse ».
- 22) *Acta integra cap. gen. Csr.* 43.
- 23) *Lettere di S. ALFONSO I* 545; vedi anche III 220, 222, 223.
- 24) *Acta integra cap. gen. Csr.* 42.
- 25) F. KUNTZ, *Commentaria* VII 222.
- 26) R. TELLERÍA, *S. Alfonso M. de Liguori* II; Madrid 1951, 245: « Su firma (S. Alfonso) en las actas del capítulo debió de estamparla antes de marcharse de Pagani o pidiendo desde Santa Agueda el manuscrito ».
- 27) *Analecta Csr.* 23 (1951) 196.
- 28) *Codex Regularum et Constitutionum Csr.* 490.
- 29) F. KUNTZ, *Commentaria* VII 289.
- 30) F. KUNTZ, *Commentaria* VII 487.
- 31) F. KUNTZ, *Commentaria* VII 289.
- 32) Archivio prov. Redent. di Palermo. Documenti delle origini della Congregazione in Sicilia 67 E.
- 33) *Analecta Csr.* 23 (1951) 196.
- 34) *Lettere di S. ALFONSO I* 20.
- 35) *Ivi* II 25.
- 36) *Ivi* II 232.
- 37) *Ivi* II 244.
- 38) *Ivi* II 392, 394.
- 39) *Ivi* II 603.
- 40) *Ivi* II 614.
- 41) *Ivi* II 646, 649.

- 42) [R. SMETANA], *Dissertatio historica de voto paupertatis in Congreg. SS. Redemptoris*; Romae 1856, 86.
- 43) Archivio di Stato di Napoli. Camera reale, Processi irrisolti, fasc. 53, n. 28.
- 44) Archivio generale Csr. XXXVI D. Lettere del R. P. A. Tannoia.
- 45) S. Alfonso allontanandosi da Pagani lasciò in sua vece non un capitolare qualunque ma il medesimo suo Vicario generale P. Villani, taciuto dal P. Landi per una certa antipatia!
- 46) G. LANDI, *Istoria della Csr*. II 254-260. Non ci pare di forzare il testo, se crediamo d'individuare negli « spiriti forti » lo stesso Landi e de Paola.
- 47) F. KUNTZ, *Commentaria* X 761.
- 50) A. TANNOIA, *Vita ed istituto del Ven. Alfonso M. de Liguori*, lib. III, c. 21.
- 48) F. KUNTZ, *Commentaria* X 77. Più tardi il P. de Paola, nella questione della povertà, ammise la validità delle Costituzioni del 1764, per cui nota il P. Smetana: « Etiam P. F. de Paola in reclamationibus suis contra capitulum de 1802, Constitutiones de 1764 verbotenus allegavit, quin vel minimam obiectionem contra eius authenticitatem adiecerit vel ullam dubitationem manifestaret ». (*Dissertatio historica* 73).
- 49) F. KUNTZ, *Commentaria* X 330.
- 50) A. TANNOIA, *Vita ed istituto del Ven. Alfonso M. de Liguori* lib. III, c. 21.
- 51) F. KUNTZ, *Commentaria* X 77.
- 52) P. DE CHASTONAY, *Les constitutions de l'Ordre des Jésuites*; Paris 1941, 55.
- 53) Archivio di Stato Napoli. Monasteri soppressi, S. Nicola alla Carità V 4231.
- 54) P. CAFARO, *Epistolae*; Roma 1934, 57.
- 55) *Ivi* 55.
- 56) *Lettere di S. ALFONSO* I 336-337. Come S. Alfonso anche il teologo P. Rizzi reputava il Tannoia un buono storico. Scriveva al Rev.mo P. Villani il 23 febbraio 1766 circa la stesura della Cronaca dell'Istituto: « Padre mio, l'assicuro che il P. Tannoia è unico per questo negozio » (KUNTZ, *Commentaria* VII 315).
- 57) R. SMETANA, *Dissertatio historica* 81 ss.
- 58) F. KUNTZ, *Commentaria* X 386. Il P. Santorelli domandava al Tannoia consigli sulla pratica della povertà nel noviziato secondo « il vigore delle nostre Costituzioni ». (Cfr. p. 429).
- 59) Archivio del collegio di Materdomini. Libro delle visite canoniche, p. 4, n. 12.
- 60) F. KUNTZ, *Commentaria* X 386. Anche il cenno storico inserito nell'inventario dell'antico noviziato di Ciorani attribuisce al Tannoia la Costituzione del maestro (Arch. prov. di Pagani. Noviziato, Inventario).
- 61) F. DE CHASTONAY, *Les constitutions de l'Ordre des Jésuites* 58.
- 62) R. TELLERÍA, *S. Alfonso M. de Liguori*, II; Madrid 1951, 245 in nota 26: « En todo se conocen 16 codices usados en las diversas comunidades, y para uso de las mismas »; « Tengo seis a la vista, mientras escribo en Pagani ». Altri esemplari si trovano all'estero, come presso l'arch. redentorista di Bruxelles.
- 63) I codici romani delle Costituzioni portano i seguenti numeri: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Series II B 12-18).
- 64) Ignorasi dove sia attualmente la copia agrigentina.
- 65) C. Berruti nacque a Cinaglio d'Asti in Piemonte nel 1804.
- 66) R. SMETANA, *Expositio actorum et factorum* 93. « Textus italicus Regulae nostrae iam ab an. 1825, quo R. P. Springer ipsum una cum Constitutionibus de an. 1764 ex Italia Vindobonam attulerat, Patribus transalpinis cognitus fuit, et plures ex ipsis libellum continentem textum italicum penes se habuerunt ».
- 67) « Etenim Patres e Germania profecti Regulam a Benedicto XIV approbatam Constitutionibus a capitulo Scifellensi praeside P. de Paola conditis a Regula et Constitutionibus anni 1764 a S. Alfonso conditis et approbatis discrepantibus, in Belgium secum attulerant. Verum quidem est exemplar Constitutionum anni 1764 ab ipsis etiam inter nos introductum esse, quod P. Rumpfer ann. 1834 et 1835 in linguam latinam verterat sed plures de illorum authenticitate, praesertim ob Constitutionem de paupertate dubitabant, quapropter illae ordinarie in conventibus domesticis non legebantur ». *Chronica provinciae et collegiorum [Prov. Belgicae]* (Ms.) III 122.
- 68) I tredici Codici di Pagani tengono i numeri seguenti dell'Inventario: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 38, 40, 41, 42, 43.
- 69) La trascrizione di questo Codice avvenne tra il 1816 e il 1825.
- 70) I Codici di S. Angelo a Cupolo e Frosinone non presentano note particolari.
- 71) *Acta integra cap. gen. Csr*. 46-47; *Codex Regularum et Constitutionum Csr*.

- 72) Archivio prov. di Pagani. Codice III p. 143: « Per ordine dell'ultimo capitolo la ricreazione de' 25 gennaio è passata a 25 febbraio secondo la Bolla ». Attraverso le correzioni fatte dallo stesso P. Garzilli si vede con chiarezza che teneva davanti gli atti originali della Sessione.
- 73) *Acta integra cap. gen. CssR.* 150 per le ricreazioni nuove stabilite dal capitolo del 1793: « Nel giorno del possesso del rettore maggiore eletto in questo capitolo generale cioè a 14 aprile 1793 in memoria del beneficio dell'unione di tutta la Congregazione in un solo corpo e sotto di un solo capo, e nel primo di agosto in memoria perenne della felice e santa morte del nostro fondatore Mons. de Liguori ».
- 74) Archivio prov. di Pagani. Costituzioni del P. Blasucci, parte II, par. I, cost. V dei livelli e usufrutto dei patrimoni, num. 5.
- 75) Ivi. Manoscritto cit.
- 76) *Acta integra cap. gen. CssR.* 132.
- 77) Ivi 178, 179.
- 78) F. KUNTZ, *Commentaria XIII* 266 ss. Il P. Smetana scrive: « P. Pavone, vir eximius, strenuus paupertatis et vitae communis amator et defensor, omnibusque virtutibus religiosus necnon solida, ut eius opera testantur, eruditione insignis, proposuit ut Constitutiones de an. 1764 serventur et in legem perpetuam sanciantur » (*Memorandum circa votum paupertatis in CssR.* 10).
- 79) F. KUNTZ, *Commentaria XIII* 273.
- 80) F. KUNTZ, *Commentaria XIII* 274.
- 81) Archivio prov. di Pagani. Costituzioni, 39, capitolo del 1802. In *Acta integra cap. gen. CssR.* 200 il testo è stampato male.
- 82) *Acta integra cap. gen. CssR.* 217.
- 83) Ivi 219.
- 84) Ivi 221-222.
- 85) Ivi 249-250.
- 86) Archivio prov. di Pagani. Costituzioni VI p. 281.
- 87) Ivi. Storia CssR. 59, Libro delle consulte generali del rettore maggiore f. III.
- 88) Ivi fol. 115 r.
- 89) Archivio prov. di Palermo. V visita di Girgenti, 1807.
- 90) Archivio prov. di Pagani. Deliceto, doc. 2, Libro delle visite (1825-1857) fol. 4 r.
- 91) Ivi. Costituzioni, dcc. VIII in appendice.
- 92) Archivio prov. di Pagani. Catanzaro, doc. 9, Statino.
- 93) Il P. Nicola Domenico Scelzi, vocale di Stilo al capitolo generale del 1832, lesse un postulado così concepito: « Tanti dei nostri, benchè abbiano molti anni di Congregazione e sentano spesso nominare antiche costumanze o siano le Costituzioni del 1764 pure non hanno avuto il vantaggio di leggerle, anzi neppure di vederle, come mi hanno detto ». (Archivio gen. CssR. VIII A 6). È evidente l'enfasi di Scelzi!
- 94) Archivio prov. di Pagani. Stilo, doc. I, Statino.
- 95) Ivi. Materdomini, doc. 12, visita. Il Rev.mo P. Ripoli nella visita fatta a S. Angelo a Cupolo il 7 ottobre 1844 lasciò scritto: « Ricordiamo a tutta la comunità che nelle viglie delle sette festività di Maria SS. la refeziuncula o sia colazione della sera deve essere di otto oncie come nelle viglie della Chiesa e non già come nel digiuno del sabato: questo punto chiaramente è espressato ne' Statuti capitolari del 1764 ». (Arch. prov. di Pagani. S. Angelo a Cupolo, 40 Liber visitationum: 1795-1859).
- 96) Ivi. Rettore maggiore Rev.mo P. N. Mansionne, doc. 18.
- 97) Ivi. Rettore maggiore Rev.mo P. C. Cocle, doc. 23.
- 98) Archivio prov. di Palermo. Doc. 9 Lettera.
- 99) Archivio prov. di Pagani. Costituzioni, doc. 38 in fine.
- 100) *Documenta miscellanea ad Regulam et spiritum Congregationis nostrae illustrandum*; Roma 1904, 319, 361, 377, 383, 387, 389, 390, 391, 392.
- 101) *Acta integra cap. gen. CssR.* 302 in nota.
- 102) R. SMETANA, *Expositio actorum et factorum* 89.
- 103) P. FANFANI, *Vocabolario della lingua italiana*; Firenze 1879, 36, 269.
- 104) Archivio prov. di Pagani. Rettore maggiore Rev.mo P. C. Ripoli, doc. 31, Circolare.
- 105) Archivio di Stato di Napoli. Camera reale, Processi irrisolti, fasc. 53, n. 28.
- 106) Archivio gen. CssR. Capitolo del 1832.
- 107) R. SMETANA, *Memorandum circa votum paupertatis* 19.
- 108) R. SMETANA, *Expositio actorum et factorum* 25.
- 109) *Codex Regularum et Constitutionum CssR.* 615.
- 110) *Acta integra capituli generalis XII CssR.*; Roma 1921, 13.